

# PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO

## STATUTO

### *I PRINCIPI FONDAMENTALI*

#### Articolo 1

Il Partito Socialista Democratico Italiano – P.S.D.I. –, senza fini di lucro ed operante con spirito di libero volontariato, riunisce cittadini che intendono recuperare e far vivere la tradizione culturale, storica ed ideale del socialismo democratico occidentale ed italiano, memori del solco aperto da Giuseppe Saragat nel 1947, punto di riferimento vivo e costante del nuovo umanesimo socialista, unitamente ai valori espressi dal liberalsocialismo, dal socialismo autonomista e dal riformismo.

Il PSDI riunisce donne e uomini che, vicini alle idee fondanti del socialismo, intendono esprimersi in piena autonomia sotto il profilo ideale, organizzativo e patrimoniale per affermare una politica intessuta di progetti di società e di idealità. I Socialdemocratici italiani propugnano la libertà, la giustizia sociale, il benessere come diritto di ogni cittadino in un'economia di mercato tesa ad uno sviluppo eco-compatibile, la pace, la tolleranza, la libertà religiosa da esplicarsi nel pieno rispetto delle leggi dello stato secondo il principio della chiara separazione di funzioni e poteri tra stato e chiese.

La parità tra i sessi e l'eliminazione di tutte le discriminazioni è irrinunciabile per la socialdemocrazia, che incarna una visione di governo dello sviluppo economico delle società avanzate basata sull'inclusione sociale e sui diritti di cittadinanza e ritiene il legame tra libertà e giustizia sociale indissolubile e condizione e fine ultimo di una determinazione storica del socialismo, in una società dove a ciascuno sia data la possibilità di offrire il proprio contributo di lavoro, intelligenza e iniziativa e di ricevere garanzie di pari opportunità con tutti gli altri.

Per i socialdemocratici non può esistere libertà senza responsabilità, soprattutto verso le future generazioni. Questo principio trova maggiore fondamento nella considerazione che, per la prima volta nel corso della storia, la nostra civiltà deve misurarsi con il problema di garantire in futuro la stessa vita umana sul pianeta, in ragione dei cambiamenti climatici, scientificamente imputabili anche all'azione dell'uomo, della finitezza delle risorse energetiche e delle materie prime, della carenza di acqua potabile.

Il PSDI considera il libero mercato condizione dello sviluppo se opera nei limiti di regole condivise tra produttori e consumatori e nell'ottica dell'accrescimento dei

marginari di redistribuzione della ricchezza e si batte per la difesa delle componenti più deboli ed emarginate della società, per la salvaguardia della individualità e della dignità di ogni persona, per la coesione sociale e territoriale delle comunità nel rispetto di un sistema di regole liberali. In modo particolare la socialdemocrazia si batte perché nel libero scambio globale tutti i concorrenti accedano con le stesse regole e tutti in tutti i Paesi vengano affermate tutele sindacali per i lavoratori ed una legislazione sociale degna di questo nome.

Il PSDI sostiene la funzione essenziale del sindacato dei lavoratori, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni che rappresentano il mondo della produzione e intellettuale. Un sindacato inteso come strumento di permanente contrattazione tra i diritti delle parti in causa nella produttività, in rapporto alle modifiche del modello produttivo e di quello sociale, anche in ordine al mutamento delle modalità del lavoro e della quotidiana organizzazione della vita individuale, familiare e sociale.

Il PSDI rifiuta la creazione di aree di privilegio e di improduttività e vede nelle libere organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei cittadini lo strumento atto a garantire oltre all'uguaglianza dei diritti anche il merito di ognuno. Rifiuta inoltre qualsiasi forma di lotta che contempra la sopraffazione, la violenza e l'impedimento della libera espressione democratica.

Il PSDI si adopera perché ai lavoratori emigranti venga riservata un'accoglienza dignitosa e garantista di diritti e di tutele, accompagnata da iniziative tese a favorire lo sviluppo dei loro Paesi d'origine, contrastando lo sfruttamento delle loro risorse naturali da parte di Paesi terzi o imprese multinazionali.

Il PSDI si riconosce nella storia e nella visione del federalismo europeo e propugna l'attuazione in Italia di un nuovo assetto territoriale federale che, in un quadro chiaro e corretto equilibrio tra poteri costituzionali, esalti le potenzialità territoriali, le culture e la capacità di autodeterminazione delle singole regioni senza venire meno al principio fondamentale dell'unità della nazione e della solidarietà nell'impiego delle risorse collettive a favore delle aree socialmente più deboli ed economicamente più svantaggiate del Paese.

## *IL SIMBOLO*

### Articolo 2

Il simbolo è composto da un cerchio su fondo bianco recante -nella parte superiore- la scritta in rosso "socialdemocrazia" e -nella parte inferiore- il sole nascente dal mare contenente la sigla " PSDI " con tre onde e con quindici raggi il tutto di colore rosso.

## *L'ORGANIZZAZIONE*

### Articolo 3

Il PSDI è un partito nazionale organizzato in forma federale su base regionale, ha sede in Roma e può costituire sedi nelle regioni, nelle province, nei comuni ed all'estero.

Gli iscritti in ciascuna regione, riuniti in Assemblea, approvano, a maggioranza assoluta dei presenti, lo Statuto Regionale, nel rispetto dei principi e delle norme fondamentali stabilite dallo Statuto Federale.

In ogni livello organizzativo la presenza di un sesso – compatibilmente con la composizione degli iscritti – non può essere superiore al 70% dei componenti l'organismo da eleggere.

Sono strutture territoriali :

- 1) i Circoli;
- 2) i Coordinamenti Provinciali;
- 3) i Coordinamenti Regionali.

Le strutture territoriali hanno piena autonomia.

Sono organi federali:

il Congresso Nazionale;  
la Direzione Nazionale;  
il Segretario Nazionale  
il Presidente Nazionale;  
il Tesoriere ed il Collegio Federale dei Revisori dei Conti;  
il Collegio Nazionale dei Proibiviri.

## *L'ISCRIZIONE*

### Articolo 4

L'iscrizione è aperta alle persone fisiche che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed ai soggetti collettivi che ne condividono i fini ed i valori fondanti, accettano lo Statuto e versano la quota sociale.

La domanda d'iscrizione, sottoscritta e corredata dei dati anagrafici ed eventuali altre informazioni – nel rispetto delle norme di legge in materia di tutela della privacy – va presentata presso la sede di un Circolo del comune di residenza.

La domanda di iscrizione può essere presentata anche presso qualunque altra sede e attraverso il sito Internet, in tal caso la domanda stessa deve essere inoltrata da parte di chi la raccoglie al Circolo territoriale più vicino alla residenza dell'aspirante iscritto. Il Comitato Esecutivo del Circolo valuta le domande di iscrizione ricevute e comunica all'interessato, entro un mese dalla loro presentazione, l'eventuale decisione motivata di non accettazione.

Avverso il rigetto della domanda di iscrizione l'interessato può ricorrere al Coordinamento Provinciale competente per territorio che, entro un mese, decide in via definitiva.

Nel caso di adesione di un soggetto collettivo, quale un'associazione o club o altro organismo, questo raccoglie tra i propri aderenti le iscrizioni individuali e può decidere se costituirsi in Circolo tematico o trasmettere le domande di iscrizione e le relative quote associative raccolte ai Circoli territoriali di rispettiva competenza.

L'iscritto concorre a definire la linea politico-strategica, partecipa alle assemblee, esprime la propria opinione, elegge i dirigenti e deve attenersi alle decisioni assunte anche a maggioranza.

L'iscritto che ricopre incarichi pubblici, sulla base dei principi etici che ispirano le attività del P.S.D.I., concorre alla vita del Partito in modo adeguato al suo ruolo ed ai suoi eventuali emolumenti annui complessivamente percepiti.

Il Comitato Etico ha il compito di definire, tramite Regolamento, la quota-parte da destinare alla direzione nazionale delle somme riscosse complessivamente dai circoli per le iscrizioni in tutto il territorio nazionale. Tale quota-parte, comunque, non dovrà essere globalmente inferiore al 10% e superiore al 30%.

La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

- 1) dimissioni;
- 2) mancato rinnovo dell'adesione;
- 3) espulsione nei casi previsti dal presente Statuto Federale.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto ed inviate a mezzo raccomandata al Circolo di appartenenza che ne darà comunicazione al coordinamento provinciale.

## *LE STRUTTURE TERRITORIALI*

### Articolo 5

## Il Circolo

Il Circolo è la struttura associativa di base ed opera in piena autonomia ai sensi dell'art. 3 comma quarto del presente Statuto Federale.

Il Circolo ha la finalità di garantire un luogo di dibattito, di iniziativa e di progettazione socio-politica aperta alla partecipazione dei cittadini che si riconoscono nei principi generali e nelle finalità politiche dell'associazione.

La costituzione del Circolo e le sue strutture sono regolate dagli Statuti regionali, i quali devono comunque prevedere tra gli organi del Circolo: l'Assemblea congressuale degli iscritti, il Segretario, il Comitato Esecutivo e il Tesoriere.

Qualora nel territorio di uno stesso comune vengano costituiti due o più Circoli, le decisioni relative alla rappresentanza politica nel comune stesso sono prese da un Coordinamento comunale.

Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Coordinamenti comunali devono essere regolate dagli Statuti regionali.

Gli Statuti regionali devono altresì prevedere la costituzione e il coordinamento dei lavori di Circoli di carattere tematico, non legati a criteri di rappresentanza del territorio ma aventi la specifica funzione di elaborare programmi e iniziative politiche riguardo sia a specifiche problematiche di interesse locale sia a temi generali quali la pace, le pari opportunità, i diritti di cittadinanza, la scuola, il lavoro, la sanità, la giustizia, l'ambiente, i diritti civili e così via.

La composizione degli organi elettivi dei circoli deve rispettare i criteri di cui all'art. 3, terzo comma.

## Articolo 6

### Il Coordinamento Provinciale

Il Coordinamento Provinciale promuove la costituzione dei Circoli nei comuni della provincia e ne coordina le attività. Il Coordinamento Provinciale elabora l'indirizzo politico/programmatico generale per il territorio della provincia.

La struttura ed il funzionamento del Coordinamento Provinciale sono regolati dagli Statuti regionali, i quali devono comunque prevedere: l'Assemblea Provinciale dei Circoli quale riunione congressuale degli iscritti nella Provincia, il Comitato Direttivo del Coordinamento Provinciale, il Segretario Provinciale, il Comitato Esecutivo e il Tesoriere.

L'Assemblea congressuale degli iscritti nella provincia può approvare uno o più regolamenti che, sui diversi aspetti della vita associativa, integrino, rispettandola, la normativa regionale e federale.

La composizione degli organi elettivi provinciali deve rispettare i criteri di cui all'art. 3, terzo comma.

## Articolo 7

## Il Coordinamento Regionale

Il Coordinamento Regionale attua la politica regionale nell'ambito della linea decisa dal Congresso Federale e degli indirizzi deliberati dall'Assemblea congressuale regionale.

Ciascuna regione si dota di uno Statuto, approvato dall'Assemblea congressuale Regionale, nel rispetto dei principi e delle norme generali sanciti dallo Statuto federale.

Gli Statuti regionali possono determinare le modalità e le forme con cui si definiscono eventuali accordi politici, programmatici ed elettorali con altri gruppi, comitati, associazioni, che intendono perseguire finalità comuni.

Gli Statuti regionali devono prevedere le modalità di convocazione dei congressi territoriali, l'istituzione del Coordinamento Regionale, del Segretario Regionale, del Collegio dei Probiviri, del Tesoriere e dei Revisori dei conti.

Gli Statuti regionali devono altresì prevedere:

- che gli iscritti che rivestono incarichi a carattere federale facciano parte di diritto degli organi territoriali dove hanno la loro residenza;
- forme specifiche di salvaguardia della rappresentanza di ciascun genere, non inferiore a quanto indicato nell'art. 3, terzo comma;
- le forme, le modalità e i limiti attraverso cui il Collegio regionale dei probiviri giudica nei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti nella regione, prevedendo in ogni caso, per le sanzioni più gravi, la possibilità per l'iscritto di presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri;
- le forme, le modalità e i limiti attraverso cui il Coordinamento regionale può esercitare specifici poteri di intervento straordinario rispetto ai coordinamenti provinciali e questi ultimi possono esercitare analoghi poteri rispetto ai Circoli.

Lo Statuto regionale entra in vigore dal momento della sua approvazione.

Ciascuna regione deve entro un mese inviare il proprio Statuto alla Direzione Nazionale .

Spetta alla Direzione Nazionale esprimere la propria valutazione sullo Statuto regionale.

Qualora tale termine decorra inutilmente lo Statuto regionale si intende approvato. Ove, invece, la Direzione Nazionale esprima valutazione negativa e formuli riserve su aspetti determinati, lo Statuto regionale viene rimesso al Presidente effettivo dell'Assemblea congressuale regionale con le relative osservazioni, perché questi riconvochi l'Assemblea per apportare le modifiche.

L'Assemblea congressuale Regionale determina gli indirizzi della politica regionale nell'ambito della linea decisa dal Congresso federale.

L'Assemblea congressuale Regionale si celebra ogni tre anni e/o con scadenze secondo le regole dettate dallo Statuto Regionale per discutere e deliberare la linea politica ed i programmi nell'ambito degli indirizzi fondamentali approvati dal

Congresso Nazionale, provvede inoltre all'elezione del Segretario e del Coordinamento regionale.

L'Assemblea congressuale Regionale:

- a) Elegge il Presidente effettivo, l'ufficio di presidenza; la commissione per la verifica dei poteri; la commissione per le risoluzioni; i componenti del seggio elettorale (scrutatori) per le votazioni da svolgere.
- b) Approva e/o modifica lo Statuto Regionale.
- c) Elegge il Segretario Regionale.
- d) Elegge gli organi regionali ed i delegati al Congresso Nazionale secondo i criteri e le regole di rappresentanza approvate dalla Direzione federale. I componenti degli organismi ed i delegati al Congresso Nazionale, ripartiti rispettando la percentuale fra i due sessi, prevista all'art. 3, terzo comma.
- e) Elegge i componenti del Consiglio Nazionale spettanti alla regione, nel numero e secondo i criteri distributivi contenuti dal regolamento congressuale approvato dalla Direzione Nazionale, ivi compreso quanto previsto dall'art. 3, terzo comma.

## *LA STRUTTURA FEDERALE*

### Articolo 8

#### Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale elabora ed approva la linea politico-strategica sulla base di mozioni, documenti, tesi o ordini del giorno congressuali, anche contrapposti.

Delibera l'eventuale adesione e/o federazione e/o associazioni, organizzazioni nazionali ed internazionali che s'ispirino agli stessi ideali.

Il Congresso Nazionale è convocato, in via ordinaria, con cadenza triennale, dal Segretario Nazionale, su deliberazione della Direzione Nazionale che approva il regolamento relativo alle norme ed ai criteri di rappresentanza per il suo svolgimento nonché i criteri e le regole per l'elezione, da parte delle Assemblee congressuali regionali, del 50% dei componenti del Consiglio federale. Contestualmente la Direzione Nazionale nomina la Commissione Nazionale di Garanzia per il Congresso composta in modo da rappresentare pariteticamente tutte le posizioni.

Il Congresso Nazionale:

- a) Elegge il Presidente effettivo, l'ufficio di presidenza; la commissione per la verifica dei poteri; la commissione per le risoluzioni; i componenti del seggio elettorale (scrutatori) per le votazioni da svolgere.
- b) Approva e/o modifica lo Statuto Federale.
- c) Elabora ed approva la linea politico-strategica del Partito.
- d) Elegge 45 componenti del Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori ed il Collegio Nazionale dei Probiviri .

I componenti di tali organismi sono ripartiti su base direttamente proporzionale alla percentuale di voti congressuali riportata da ciascuna delle liste collegate alle mozioni, documenti, tesi o ordini del giorno congressuali e devono rispettare la percentuale, ripartita per sesso, prevista dall'art. 3, terzo comma.

## Articolo 9

### Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale elabora e decide le linee politiche del Partito rivolte ad attuare le scelte politico-strategiche di fondo approvate dal Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale, che deve rispettare nella sua composizione quanto indicato nell'art. 3, terzo comma, è composto da 91 componenti ripartiti come segue:

- in quanto al 50% più uno, pari a 46 componenti, eletti dalle Assemblee congressuali regionali sulla base dei criteri fissati dal regolamento congressuale approvato dalla Direzione Nazionale ;

- in quanto al 50 %, pari a 45 componenti, dal Congresso Nazionale che li ripartisce su base direttamente proporzionale ai voti congressuali conseguiti da ciascun documento collegato alle candidature a presidente nazionale.

Qualora non siano stati eletti a farne parte dal Congresso Nazionale, fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale, con voto deliberante, anche i Presidenti della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità e della GSDI.

Il Consiglio Nazionale, nella sua prima seduta dopo la conclusione del Congresso, elegge nel suo seno a scrutinio segreto, salvo diversa determinazione unanime dell'organismo, il Presidente del Partito che ne assume la presidenza.

Il Consiglio Nazionale, nella medesima seduta di elezione del Presidente elegge nel suo seno a scrutinio segreto, salvo diversa determinazione unanime dell'organismo, il Segretario Nazionale del Partito.

Il Consiglio Nazionale, altresì, elegge a scrutinio segreto, salvo diversa determinazione unanime dell'organismo, la Direzione Nazionale, ripartendone la composizione su base direttamente proporzionale fra liste concorrenti collegate a documenti politici presentati e sottoscritti da almeno cinque componenti del Consiglio Nazionale stesso.

Nella prima seduta il Consiglio Nazionale elegge a maggioranza assoluta dei componenti il Tesoriere del Partito, votando a scrutinio segreto.

Il Presidente del Partito, sentito il Segretario Nazionale sull'ordine del giorno, convoca il Consiglio Nazionale e ne presiede le riunioni.

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni sei mesi e tutte le volte che ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti di cui si chiede la trattazione, almeno un terzo dei componenti o almeno un numero di coordinamenti regionali che al congresso nazionale abbiano avuto una rappresentatività superiore ad un terzo dei delegati complessivi.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale, con voto consultivo, i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli assessori e gli amministratori di Enti provinciali e regionali, i presidenti ed i componenti dei collegi nazionali dei Proviviri e dei Revisori.

Il Consiglio Nazionale può altresì decidere, a maggioranza assoluta, di cooptare, attribuendo loro voto consultivo, rappresentanti di chiaro rilievo del mondo del lavoro, della scienza, delle attività sociali, della cultura, dell'economia, del sindacato e dell'imprenditoria.

Eventuali cooptazioni con voto deliberante possono essere decise a maggioranza dei due terzi dei membri in carica del Consiglio Nazionale solo nel caso in cui il Consiglio stesso, per dimissioni o altre cause, risulti essere in composizione numerica inferiore a novantuno, e purché le cooptazioni approvate non facciano superare tale numero massimo di componenti.

Almeno quarantasei dei componenti effettivi del Consiglio Nazionale oppure almeno undici coordinamenti regionali che lo abbiano deliberato a maggioranza assoluta in sede di Assemblea congressuale regionale appositamente convocata in via straordinaria, possono chiedere che il Consiglio Nazionale si pronunci in merito alla sfiducia al Presidente Nazionale.

In questo caso il Presidente Nazionale ha l'obbligo di convocare, entro un mese dalla richiesta, il Consiglio Nazionale inserendo all'ordine del giorno la discussione e la deliberazione in merito alla mozione di sfiducia.

Qualora la mozione consegua il voto favorevole di almeno quarantasei dei suoi componenti il Presidente Nazionale è obbligato a convocare entro 15 giorni il Consiglio Nazionale del Partito per la nomina del nuovo Presidente.

Il Consiglio Nazionale può altresì discutere e deliberare sulla sfiducia al Segretario Nazionale quando ne venga presentata richiesta con le medesime modalità previste per la richiesta di sfiducia al Presidente Nazionale.

Qualora tale mozione consegua il voto favorevole di almeno quarantasei componenti del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale si intende decaduto ed il Presidente Nazionale ha l'obbligo di mettere ai voti del Consiglio Nazionale l'elezione del nuovo Segretario Nazionale.

In caso di sfiducia al Segretario Nazionale entro 12 mesi deve essere tenuto il Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può altresì discutere e deliberare sulla sfiducia alla Direzione Nazionale quando ne venga presentata richiesta con le medesime modalità previste per la richiesta di sfiducia al Presidente ed al Segretario Nazionali.

Qualora tale mozione consegua il voto favorevole di almeno quarantasei componenti del Consiglio Nazionale, la Direzione Nazionale si intende decaduta ed il Presidente Nazionale ha l'obbligo di mettere ai voti del Consiglio Nazionale l'elezione della nuova Direzione Nazionale.

È competenza del Consiglio Nazionale fissare i criteri e approvare e/o modificare il regolamento che stabilisce le incompatibilità nell'ambito del Partito, nonché fra cariche del Partito e incarichi pubblici.

Spetta altresì al Consiglio Nazionale fissare i criteri e approvare e/o modificare, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, il regolamento che stabilisce le forme, le modalità e i limiti attraverso i quali la Direzione Nazionale può esercitare specifici poteri di intervento straordinario rispetto ai coordinamenti regionali.

Il Consiglio Nazionale può inoltre nominare il Presidente onorario del Partito e/o un organismo onorario collegiale.

## Articolo 10

### La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale ha la responsabilità delle attività per la realizzazione della linea indicata dal Congresso Nazionale.

La Direzione Nazionale, su proposta del Tesoriere, approva annualmente il bilancio di previsione e le sue variazioni, nonché il conto consuntivo, che devono essere corredati dal parere scritto del Collegio dei Revisori dei conti.

La Direzione Nazionale è composta da un minimo di 21 ad un massimo di 31 componenti, compreso il Presidente Nazionale ed il Presidente del Comitato Etico che ne fanno parte di diritto con voto deliberante e deve attenersi per la sua composizione a quanto previsto dall'art. 3, terzo comma.

La Direzione Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale almeno una volta al mese e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta, specificando gli argomenti di cui si chiede la trattazione, almeno un terzo dei componenti. In tal caso la riunione deve svolgersi entro e non oltre 15 giorni dalla data di inoltro della richiesta.

Nel caso in cui la richiesta di convocazione della Direzione Nazionale sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti la riunione deve tenersi entro 7 giorni dalla data di inoltro della richiesta medesima.

Partecipano alle riunioni della Direzione Nazionale, con voto consultivo, il Presidente onorario del Partito ed il Tesoriere.

Fanno parte di diritto, con voto consultivo, i parlamentari nazionali ed europei in carica e non.

Nel caso in cui rimanga vacante, per dimissioni e/o altre cause, il posto di un componente della Direzione Nazionale, per la sua eventuale surroga si procede secondo quanto previsto dall'art. 9 comma quinto. In caso di impossibilità di immediata convocazione del Consiglio Nazionale si procede alla surroga da parte della Direzione Nazionale medesima con una decisione a maggioranza dei due terzi dei membri in carica da sottoporre a ratifica nella successiva riunione del Consiglio Nazionale.

La Direzione Nazionale può altresì cooptare, attribuendo loro voto consultivo, rappresentanti di chiaro rilievo del mondo del lavoro, della scienza, delle attività sociali, della cultura, dell'economia, del sindacato e dell'imprenditoria scelti tra coloro i quali siano stati già cooptati dal Consiglio federale.

Eventuali cooptazioni con voto deliberante possono essere decise a maggioranza dei due terzi dei membri in carica della Direzione Nazionale solo nel caso in cui la Direzione stessa, per dimissioni o altre cause, risulti essere in composizione numerica inferiore a trentuno, e purché le cooptazioni approvate non facciano superare tale numero massimo di componenti.

Nel caso in cui per dimissioni e/o altre cause la composizione numerica della Direzione Nazionale risultasse inferiore al numero minimo di 2, la cooptazione è obbligatoria per poter mantenere regolarmente in carica l'organismo.

Spetta alla Direzione Nazionale coordinare e armonizzare le attività dei Coordinamenti Regionali nell'ambito dei principi della struttura federale.

La Direzione Nazionale può esercitare poteri straordinari di intervento rispetto ai Coordinamenti Regionali nelle forme, con le modalità e nei limiti sanciti dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

È compito della Direzione Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, approvare l'eventuale istituzione di dipartimenti di lavoro per specifici settori ed argomenti di interesse nazionale, nominando i relativi responsabili.

Quando non sia intervenuta entro sei mesi dallo svolgimento dei fatti la corrispondente iniziativa da parte degli organi territoriali, la Direzione Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale o di un altro dei suoi componenti, può attivare il giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri in caso di azioni od omissioni da parte di iscritti che abbiano arrecato danni gravi con atti contrari alle leggi, allo Statuto Nazionale e/o agli Statuti Regionali, ovvero avendo recato grave danno al partito agendo in aperto contrasto con i suoi principi fondanti e/o con la linea deliberata dagli organi federali e/o territoriali.

## Articolo 11

### Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza giuridica del Partito in tutte le istanze. Nel rispetto dei deliberati del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale ed in conformità alle decisioni assunte di volta in volta dalla Direzione Nazionale, il Segretario Nazionale attua la linea politica a livello nazionale e garantisce la continuità e la sintesi dell'azione del Partito nelle sue diverse articolazioni nazionali e territoriali.

Egli – sentito il Presidente Nazionale sull'ordine del giorno – convoca e presiede la Direzione Nazionale.

Il Segretario Nazionale viene coadiuvato da uno o più Vicesegretari Nazionali, di cui uno vicario, eletti dalla Direzione Nazionale, assieme ai quali ed al Presidente Nazionale costituisce un ufficio di segreteria che garantisca collegialità alla guida quotidiana del Partito; può altresì allargare l'ufficio di segreteria al Tesoriere ed ai responsabili dei dipartimenti di lavoro, delle Pari Opportunità e al responsabile della GSDI, costituendo così un Comitato Esecutivo da Lui stesso convocato e presieduto. All'ufficio di segreteria partecipano i rappresentanti dei gruppi parlamentari nazionali ed europeo.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario Nazionale questi viene sostituito dal Vicesegretario vicario.

Il Segretario Nazionale, sentita la Direzione Nazionale, esercita gli atti di disponibilità del simbolo nazionale che, anche ai fini dell'art. 115 comma 1 del D.P.R. 30 Marzo 1957 n° 61, possono essere da lui delegati.

In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento permanente le funzioni di Segretario Nazionale vengono assunte dal Vice Segretario vicario ed il Presidente convoca entro 30 giorni il Consiglio Nazionale per la nomina del nuovo Segretario.

## Articolo 12

### Il Tesoriere

Il Tesoriere, come segretario amministrativo, attua la gestione amministrativa, verifica l'andamento delle entrate e delle uscite rispetto alla previsioni di bilancio.

È compito del Tesoriere redigere il conto economico-finanziario preventivo da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.

Egli deve altresì redigere, il rendiconto di esercizio e sottoporlo all'approvazione della Direzione Nazionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Tesoriere – ove non sia già componente - partecipa, con voto consultivo, alle riunioni della Direzione Nazionale e fa parte del Comitato Esecutivo eventualmente istituito dal Segretario Nazionale.

In caso di inadempienza nello svolgimento anche di una sola delle funzioni e/o obblighi previsti ai primi tre commi del seguente articolo, su proposta del Segretario Nazionale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Direzione Nazionale può revocare il Tesoriere ed eleggerne un altro. In tal caso il Presidente Nazionale ha l'obbligo di sottoporre a ratifica, nella prima riunione del Consiglio Nazionale, la revoca e l'elezione del nuovo Tesoriere, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9 comma settimo.

## Articolo 13

## Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti che abbiano comprovate competenze in materia amministrativa e di bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima seduta successiva al Congresso Nazionale, elegge tra i suoi componenti il Presidente, che partecipa di diritto ai lavori della Direzione Nazionale con voto consultivo.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti esprimere per iscritto il parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo predisposti ogni anno dal Tesoriere.

I Revisori dei Conti vigilano altresì sulla regolarità dell'amministrazione e della gestione del patrimonio, formulando eventuali rilievi scritti agli organi competenti.

Il Presidente ed i componenti del Collegio Federale dei Revisori dei Conti non possono rivestire alcuna altra carica nell'ambito del Partito.

## Articolo 14

### Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti che abbiano dato prova conclamata di competenza, onorabilità e piena affidabilità politica e morale.

Il Collegio dei Probiviri, nella prima seduta successiva al Congresso Nazionale, elegge tra i suoi componenti il Presidente che partecipa di diritto ai lavori della Direzione Nazionale con voto consultivo.

Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri il giudizio di appello rispetto alle misure disciplinari inflitte dai Collegi Regionali dei Probiviri ed il giudizio in grado unico nei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti che rivestono incarichi nelle strutture federali i quali possano essersi resi responsabili di violazioni gravi dello Statuto federale e/o degli Statuti regionali nonché di avere arrecato grave danno al Partito venendo meno ai doveri civili, politici e morali.

Il procedimento può essere attivato d'ufficio dal Collegio dei Probiviri o su ricorso di un organo della struttura territoriale e/o federale o da un iscritto.

Nel caso in cui il Collegio ritenga fondato il ricorso, deve dare comunicazione scritta all'iscritto dell'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico comunicandogli le modalità e i limiti di tempo entro i quali egli dovrà essere ascoltato e/o produrre eventuale documentazione a suo discarico.

Le misure disciplinari sono:

1) Il richiamo per le violazioni di lieve entità.

- 2) La deplorazione per violazioni di lieve entità, a seguito del richiamo.
- 3) La sospensione quando risultino comprovate mancanze di grave entità oppure in caso di recidiva nella deplorazione.
- 4) L'espulsione per i casi più gravi di comprovata violazione o indegnità morale e politica che abbiano portato danno irreparabile all'immagine ed all'integrità dell'associazione.

Laddove il Collegio Nazionale dei Probiviri ne ravvisi la necessità, può decidere la sospensione cautelare dell'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare. La sospensione cautelare può anche essere richiesta dal Segretario Nazionale, sentito l'ufficio di segreteria, contestualmente o successivamente all'apertura del procedimento disciplinare, in tal caso il Collegio dovrà tassativamente pronunciarsi in merito entro sette giorni dalla richiesta.

Tale sospensione cautelare avrà una durata determinata dallo stesso Collegio e comunque non superiore a tre mesi, decorrenti dalla comunicazione all'interessato della sospensione cautelare.

In ogni caso la sospensione cautelare cessa di produrre i suoi effetti con l'adozione del relativo provvedimento disciplinare o la chiusura del procedimento stesso. Il Presidente ed i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono rivestire alcuna altra carica nell'ambito del Partito.

## Articolo 15

### Il Consiglio delle Autonomie

Il Consiglio delle Autonomie è organo di partecipazione, di raccordo e consultazione permanente tra la Direzione Nazionale, le Regioni e gli EE. LL.

Il Consiglio è composto dai componenti la Direzione, dai segretari Regionali, dai parlamentari, dai consiglieri regionali, dai consiglieri provinciali, dai consiglieri comunali dei comuni capoluogo, dai consiglieri comunali dei comuni superiori a 15.000 abitanti, dai Presidenti delle Comunità montane, dagli assessori, dagli amministratori degli Enti provinciali e regionali e dal segretario nazionale della GSDI.

Il Consiglio delle Autonomie è convocato, almeno una volta l'anno, e presieduto dal Segretario Nazionale, per esaminare le iniziative e le proposte relative all'attuazione dello Statuto delle Autonomie in dipendenza del Titolo V della Costituzione ed a tutte le altre problematiche che, avendo riferimento alle realtà territoriali del Paese, assumono rilevanza nazionale.

## Articolo 16

### La Consulta Nazionale per le Pari Opportunità

La consulta nazionale per le pari opportunità è organo di partecipazione e consultazione della Direzione Nazionale per le politiche concernenti la promozione di pari opportunità tra donne e uomini, nonché la prevenzione e la rimozione di ogni forma e causa di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate, in particolare, sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali, con riferimento ai temi della salute, della scuola, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro e delle cariche elettive.

La Consulta è nominata dalla Direzione Nazionale sulla base delle indicazioni provenienti da tutti i Coordinamenti Regionali ed è composta da personalità, in prevalenza femminili, particolarmente esperte e competenti nella materia da prendere in esame.

La Consulta Nazionale per le Pari Opportunità nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed uno o più Vice-Presidenti.

Il Presidente della Consulta Nazionale per le Pari Opportunità – ove non ne faccia già parte - partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni della Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale.

## Articolo 17

### La Gioventù Socialdemocratica

La Gioventù Socialista Democratica Italiana – GSDI – è un'organizzazione dotata di piena autonomia attraverso cui gli iscritti giovani partecipano alla vita del Partito ed operano nell'ambito del mondo e degli interessi delle nuove generazioni. La GSDI approva il suo Statuto, che dovrà anche determinarne i limiti d'età, e si dota delle proprie strutture.

Il Segretario Nazionale della G.S.D.I. ove non ne faccia già parte partecipa di diritto con voto consultivo alle riunioni della Direzione Nazionale e fa parte dell'ufficio di segreteria.

## Articolo 18

## Validità delle sedute

Le sedute di tutti gli organi collegiali deliberanti, sia delle strutture territoriali che dell'organizzazione federale, sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (50% + 1), in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenze. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore ad un'ora.

Tutte le deliberazioni degli organi, qualora non sia prevista dallo Statuto la formazione di una maggioranza qualificata, devono intendersi assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli avvisi di convocazione relativi alle riunioni di tutti gli organi della struttura federale devono intendersi effettuati validamente attraverso la pubblicazione sul sito internet ufficiale del Partito ovvero, in alternativa, tramite comunicazione via e-mail, fax o posta agli indirizzi comunicati da ogni singolo componente a chi presiede gli organi federali dei quali fanno parte.

Con apposito regolamento, da approvare da parte della Direzione Nazionale, sarà ulteriormente convalidato e consentito l'uso dei mezzi informatici ai fini della partecipazione alla vita ed alle deliberazioni degli organismi statutari.

Per la validità degli avvisi di convocazione relativi alle riunioni degli organi della struttura territoriale dell'associazione valgono le apposite norme che devono essere contenute negli Statuti Regionali.

## Articolo 19

### L'organo ufficiale d'informazione

La Direzione Nazionale autorizza l'uso del simbolo su organi di stampa o siti internet a cura delle strutture federali e dei dipartimenti di lavoro e può affidare ad uno di essi la funzione di organo ufficiale d'informazione.

## Articolo 20

### Il Comitato Etico

Il Comitato Etico è costituito da 3 componenti di cui uno Presidente eletto direttamente dal Congresso Nazionale.

I due restanti componenti vengono eletti dai componenti il Consiglio Nazionale che votano esprimendo una sola preferenza.

Analogamente vengono indicati due membri supplenti con la medesima procedura elettiva.

In caso di dimissioni del Presidente esso viene nominato dal Consiglio Nazionale con una maggioranza non inferiore allo 80% dei partecipanti al voto che comunque devono essere in numero non inferiore ai 2/3 dei componenti il Consiglio.

Il Comitato Etico, in coerenza con i principi statutari, ha il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi comportamenti degli iscritti, sui loro diritti e doveri, nonché sulla salvaguardia del decoro d'immagine e dell'onorabilità del Partito in tutte le sue manifestazioni esterne. In attuazione di tale compito il Comitato Etico ha poteri propri di ispezione e di segnalazione agli organi competenti, potendo, ove occorra, elaborare regolamenti da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale. Il Presidente del Comitato Etico è membro di diritto della Direzione Nazionale. In prima applicazione il Comitato Etico è eletto dalla Direzione Nazionale con le procedure di votazione previste ai primi due commi.

## Articolo 21

### Le modifiche allo Statuto Federale

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei delegati ammessi (in prima votazione) e della maggioranza assoluta degli stessi in seconda votazione. Il Congresso Nazionale può delegare la Direzione Nazionale ad operare modifiche dello Statuto Federale.

### Norma transitoria approvata dal XXVII Congresso Nazionale

- 1) Il presente statuto entra in vigore in tutte le sue parti all'atto dell'approvazione, fatte salve le norme riguardanti la nuova organizzazione territoriale che troveranno piena applicazione in conseguenza dell'approvazione dello Statuto di ogni regione, che dovrà comunque avvenire entro 6 mesi dalla data di svolgimento del congresso.
- 2) La Direzione Nazionale approva uno schema-tipo di Statuto Regionale al quale dovrà uniformarsi l'attività del PSDI nel territorio di ciascuna regione fino al momento dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3 comma secondo e dell'art. 7 del presente Statuto Federale.
- 3) Tutti coloro che hanno ricoperto la carica di parlamentare della Repubblica Italiana e/o del Parlamento Europeo sono componenti di diritto della Direzione Nazionale del PSDI, con voto consultivo.
- 4) In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 comma secondo del presente Statuto, il XXVII Congresso Nazionale elegge integralmente tutti i componenti del Consiglio Nazionale, nel numero complessivo di 131 (centotrentuno).
- 5) In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 commi quattro e cinque del presente Statuto, il XXVII Congresso Nazionale elegge il Presidente ed il Segretario del Partito. Elegge altresì un Presidente d'Onore.

